



**Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza MACERATA**

Via Gramsci, 38 Tel. 0733 – 230243 Fax. 0733 – 232145

E – mail: [info@cassaedilemacerata.it](mailto:info@cassaedilemacerata.it) C. F. 80004320430

[www.cassaedilemacerata.it](http://www.cassaedilemacerata.it)

**ALLE  
IMPRESE EDILI ISCRITTE  
E LORO CONSULENTI**

Macerata li 16 Dicembre 2011  
Prot.pgu 7318/2011

Oggetto: Imposizione fiscale quota contributo CASSA EDILE – percentuale per conguaglio anno 2011 e per ritenute anno 2012.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti Vi comunichiamo che questa Cassa ha provveduto a calcolare l'incidenza percentuale sul monte salari della spesa per assistenze non sanitarie **da considerarsi per il conguaglio fiscale per l'anno 2011 e per le ritenute fiscali per l'anno 2012.**

Come già riportato sulle nostre precedenti circolari ricordiamo che il Ministero delle Finanze ha stabilito che va assoggettato a ritenuta fiscale la quota del contributo Cassa Edile, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, solo per la quota destinata a finalità di assistenza sociale.

Il risultato ottenuto dall'elaborazione dei dati, riferiti alle prestazioni a carattere non sanitario rapportate alla massa salari versata alla Cassa Edile, ha fatto registrare una variazione in diminuzione della percentuale dello 0,01% rispetto a quanto conteggiato lo scorso anno.

Perciò ai fini del conguaglio fiscale per **l'anno 2011 e per le ritenute fiscali per l'anno 2011**, si comunica che, complessivamente ( parte a carico del datore di lavoro e parte a carico del lavoratore) **la percentuale** destinata a finanziare prestazioni a carattere non sanitario **è pari allo 0,17%**, di cui 0,03% a carico del lavoratore (1/6 di 0,17%) e 0,14% a carico impresa (5/6 di 0,17%).

Si ricorda inoltre che tale imposizione riguarda soltanto la quota del contributo Cassa Edile in quanto i contributi relativi all' A.P.E., ENTE SCUOLA, e QUOTA DI RAPPRESENTANZA, non sono soggetti a ritenuta fiscale.

Si precisa altresì che **la percentuale complessiva dello 0,17% è valida solo per gli operai iscritti alla CASSA EDILE DI MACERATA.** Qualora l'impresa avesse alle dipendenze lavoratori iscritti a più Casse Edili deve richiedere ad ogni singola Cassa il dato relativo alla percentuale da assoggettare a ritenuta fiscale.

Nell'invitare le imprese ed i Consulenti del Lavoro a procedere con i conseguenti adempimenti tributari, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Presidente  
( Flaviano Pipponzi)